

Gli adempimenti in materia di Lavoro per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - aggiornamento

Sergio Lombardi

Dottore Commercialista

Sommario:

1. Premessa
2. La comunicazione alla DPL circa il soggetto che detiene il LUL
3. Comunicazione all'INAIL delle deleghe
4. La relazione tecnica
5. Aggiornamento prassi

1. Premessa

Il presente aggiornamento all'articolo pubblicato sul n. 22 di Telos 20 è stato predisposto a seguito dell'introduzione di nuove comunicazioni agli Enti connesse alla tenuta del Libro Unico. Coerentemente, le note seguono il medesimo ordine dell'articolo originale.

L'aggiornamento si soffermerà esclusivamente sulle formalità da osservare in tali comunicazioni da parte del Dottore Commercialista incaricato della tenuta, ulteriori rispetto a quelle già descritte.

2. La comunicazione alla DPL²¹ circa il soggetto che detiene il LUL²²

La comunicazione alla DPL circa il soggetto incaricato della tenuta del Libro Unico è dovuta da parte del datore di lavoro. Qualora il professionista sia incaricato della tenuta del LUL, egli può effettuare la comunicazione in luogo del datore di lavoro obbligato, indicando gli estremi dei datori per i quali è incaricato della tenuta. La comunicazione può avvenire anche mediante una comunicazione riepilogativa per più datori di lavoro, dai quali è stato delegato. Il termine di trasmissione per le società elaborate in Gennaio 2008 è già decorso, ma l'elenco deve essere aggiornato su base annuale, e a seguito di variazioni. Esempio di tale comunicazione è presente nell'allegato 1 all'articolo.

3. Comunicazione all'INAIL delle deleghe dei datori di lavoro

Nel caso in cui il Libro Unico venga tenuto in modalità stampa laser o meccanografica, è stata introdotta la comunicazione all'INAIL delle deleghe alla elaborazione del LUL. Il professionista dovrà indicare, nell'apposita sezione del Punto Cliente INAIL²³, i datori di lavoro dal quale ha acquisito delega per la tenuta del LUL. Nel caso i datori siano in numero maggiore di 100, è possibile adottare modalità di comunicazione massive²⁴. Tale comunicazione è alternativa a quella descritta al punto precedente e va dinamicamente aggiornata.

4. La relazione tecnica

Nel caso in cui il LUL sia tenuto su supporti magnetici, il datore di lavoro o il soggetto incaricato della tenuta deve effettuare preventiva comunicazione alla DPL, indicando in modo dettagliato le caratteristiche tecniche del sistema che si intende utilizzare.

5. Aggiornamento prassi

Negli ultimi mesi vi è stato un notevole sforzo chiarificatore sull'argomento del Libro Unico del Lavoro. E' stata introdotta una sezione dedicata al LUL nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro²⁵. Oltre al Vademecum sul LUL, sono state emesse altre note²⁶ ministeriali.

Si segnalano infine i primi interpelli del lavoro in materia di LUL: n. 53 del 19 Dicembre 2008, n. 3 del 6 Febbraio 2009 e nn. 32, 33 e 34 del 25 Marzo 2009.

²⁰ “Gli adempimenti in materia di Lavoro per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” di Sergio Lombardi – Telos Novembre 2008 ~ anno IX n. 22 della nuova serie

²¹ Direzione Provinciale del Lavoro

²² Libro Unico del Lavoro

²³ Il portale di accesso ai servizi online Inail. Il link al Punto Cliente è presente sul sito istituzionale Inail: <http://www.inail.it>

²⁴ Gli intermediari che gestiscono un numero di deleghe superiore a 100 possono trasmettere via e-mail alla Direzione Centrale Rischi (dcrischi@inail.it) l'elenco delle deleghe medesime attraverso un file predisposto secondo un apposito tracciato telematico.

²⁵ <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/LibroUnico>

²⁶ Nota n. 25/I/0000102 del 7/01/2009 (integrazione del Vademecum); Nota n. 18630 del 24 dicembre 2008 (comunicazione per la tenuta del LUL); Nota n. 25/I/0018595 del 23 dicembre 2008 (precisazioni sui criteri ispettivi).